

Direttive FSA per la mediazione

Conformemente agli artt. 1 e 21 degli statuti, il Consiglio della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA) emana le presenti direttive FSA per la mediazione.

1 Definizione della mediazione

La mediazione è una procedura extragiudiziale di risoluzione dei litigi, nella quale uno o più terzi indipendenti e imparziali (mediatori) aiutano le parti coinvolte nel conflitto a risolverlo, sotto la propria responsabilità e in via bonale, per mezzo della negoziazione.

2 Portata e campo d'applicazione delle direttive

- 2.1 Le presenti direttive si applicano a tutti i membri della FSA che agiscono in qualità di mediatori, e regolano questo aspetto della professione d'avvocato in maniera esaustiva.
- 2.2 I mediatori devono applicare le presenti direttive nei confronti di tutte le parti coinvolte in una procedura di mediazione. Ciò vale anche nel caso in cui il mandato di mediazione sia stato conferito da terzi oppure da una sola delle parti in conflitto.
- 2.3 I co-mediatori, che non sono membri della FSA, devono essere resi attenti sul campo di applicazione e sul contenuto delle presenti direttive.
- 2.4 Le presenti direttive servono, inoltre, alle commissioni deontologiche e alle altre istanze competenti quale fondamento per statuire sulle controversie relative all'attività dei membri della FSA quali mediatori.

3 Qualifiche dei mediatori

- 3.1 I mediatori devono possedere una formazione adeguata. Tale condizione è adempiuta per le persone che hanno il diritto di utilizzare il titolo di mediatore FSA..
- 3.2 I mediatori sono tenuti a seguire un'adeguata formazione continua.

4 Indipendenza e imparzialità dei mediatori

- 4.1 I mediatori garantiscono nel corso di tutta la procedura di mediazione la loro indipendenza e imparzialità.
- 4.2 Nella disamina dell'indipendenza e dell'imparzialità si devono considerare, in particolare, i seguenti aspetti: interesse all'oggetto del conflitto, interesse all'esito del conflitto, rapporti con le parti coinvolte, rapporti con le altre persone che intervengono nella procedura, preferenza per una o più delle parti, preferenza per una particolare soluzione del conflitto, mandato di mediazione conferito o remunerato da terzi o da una parte soltanto.
- 4.3 I mediatori informano tempestivamente e spontaneamente le parti su tutti i fatti suscettibili di mettere in questione la loro indipendenza o imparzialità.
- 4.4 I mediatori non devono accettare un mandato di mediazione, o portarlo avanti, se non vogliono o non possono adempiere il dovere d'informazione, se, dal punto di vista di una parte, la loro indipendenza o imparzialità non è garantita, o se essi stessi ritengono di non essere indipendenti o imparziali.
- 4.5 Nell'eventualità in cui mediatori desiderano agire per una o più parti in conflitto, in qualità di rappresentante, consulente, arbitro o di altra funzione in relazione con la vertenza oggetto della mediazione, devono fornire chiarimenti esaustivi a tutte le parti coinvolte e ottenere il loro preventivo accordo scritto. Sono inoltre applicabili le altre disposizioni legali o deontologiche in relazione con le citate funzioni.

5 Dovere d'informazione dei mediatori

- 5.1 I mediatori sono tenuti, all'inizio e nel corso della mediazione, ad informare le parti coinvolte sul genere, contenuto e svolgimento della procedura oltre che sul loro ruolo.
- 5.2 Essi devono discutere con le parti l'idoneità della mediazione nel caso concreto.
- 5.3 Le parti devono inoltre essere informate sul ruolo del diritto nell'ambito della mediazione e sulla possibilità di coinvolgere avvocati o altri specialisti.

6 Confidenzialità della procedura di mediazione

- 6.1 I mediatori sono tenuti al segreto professionale regolato dalla legge. Essi spiegano alle parti la portata e il contenuto di tale obbligo.
- 6.2 Rendono attente le parti sulla possibilità di concludere accordi di confidenzialità e sul loro significato giuridico. Oggetto di tali pattuizioni possono essere l'esistenza, il contenuto e l'esito della procedura di mediazione, così come le regole relative all'obbligo al segreto delle singole persone coinvolte nella procedura.

7 Costi della mediazione

- 7.1 All'inizio della procedura i mediatori concordano con le parti l'onorario e la sua ripartizione.
- 7.2 Rendono inoltre attente le parti su eventuali altri possibili costi e sulla necessità di stabilire la loro ripartizione.

8 Convenzione di mediazione

Si consiglia di concludere, all'inizio della procedura, un contratto di mediazione in forma scritta che regoli, in particolare i seguenti punti:

- oggetto del conflitto e persone o istituzioni coinvolti nella procedura;
- indipendenza e imparzialità dei mediatori (vedi cifra 4);
- informazioni relative alla procedura (vedi cifra5);
- confidenzialità della procedura (vedi cifra 6);
- costi della procedura (vedi cifra7);
- carattere volontario della procedura e conclusione della medesima;
- responsabilità personale delle parti al conflitto con riferimento all'esito della mediazione;
- forma e verifica dell'accordo definitivo (vedi cifra 9).

9 Accordo finale

- 9.1 I mediatori rendono attente le parti sulla possibilità di stipulare per iscritto in un accordo finale l'esito della mediazione.
- 9.2 Le parti e i mediatori si accordano sulla stesura e le modalità di verifica dell'accordo finale.

Le direttive FSA per la mediazione entrano in vigore il 1° luglio 2005.

Le direttive FSA per gli avvocati mediatori del 30 agosto 1998 sono abrogate con effetto al 1° luglio 2005.

Decisione del Consiglio FSA del 25.01.2005